

## **R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775**

*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5.*

**25.** Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque <sup>(35)</sup>.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza <sup>(36)</sup>.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso <sup>(37)</sup>.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione <sup>(38) (39)</sup>.

<sup>(35)</sup> Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

<sup>(36)</sup> Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

<sup>(37)</sup> Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

[\(38\)](#) Vedi, anche, l'art. 13, comma 2, [D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#), come sostituito dall'art. [1, comma 833, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

[\(39\)](#) Vedi, anche, gli artt. [1, 4 e 6, L. 7 agosto 1982, n. 529](#) e l'art. 9, comma 5, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

**26.** Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al Tribunale superiore delle acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

... [\(40\)](#).

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato all'amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.

[\(40\)](#) Seguivano due commi abrogati dall'art. 4, n. 9, [L. 6 dicembre 1962, n. 1643](#).